

STATUTO

**B.A.T. ENGINEERING
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINEO CT CORTILE COSTANZO 7

Numero REA: CT - 292401

Codice fiscale: 04393470879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

al rep. n.16463/11844

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 (Costituzione e denominazione) - E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Mineo la società cooperativa denominata "**B.A.T. Engineering Società cooperativa sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata) - La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2056 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art.3 (scopo mutualistico) - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa di persone socialmente svantaggiate, appartenenti alle categorie ai sensi degli art. 1 lettera b) e art. 4 della legge 381/91, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e solidarietà, di un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, della democraticità interna ed esterna, dell'impegno e dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende organizzare un'impresa che, offre servizi alle imprese private e pubbliche e o di creare strutture proprie nel campo del risparmio energetico, agroenergetico, della gestione dei rifiuti, ambientale e dello sviluppo sostenibile o attività similari in modo da poter ampliare al massimo l'occupazione dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-

cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale,

Essa può aderire ad enti ed associazioni europee, nazionali, regionali, provinciali di rappresentanza del movimento cooperativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative italiane. Essa può aderire ad enti ed associazioni europee, nazionali, regionali, provinciali di rappresentanza del movimento cooperativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 (Oggetto sociale) - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'inserimento lavorativo attraverso lo svolgimento e l'esercizio, in Italia e all'estero anche tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, delle seguenti attività:

- La gestione in proprio e/o per conto terzi di centri di servizi informatici e di banche dati, nonché l'attività di ricerche e applicazioni economico-scientifiche, informatiche, statistiche ed ingegneristiche;
- la fornitura di servizi, ad imprese private e/o pubbliche, quali centro di elaborazione elettronica dei dati, disbrigo pratiche societarie, consulenza per installazione di elaboratori elettronici e per installazioni software, attività delle banche dati, archiviazione ottica dei documenti, altri servizi connessa all'uso di tecnologie informatiche e telematiche;
- progettazione e Direzione Lavori nella realizzazione di opere civili pubbliche e private;
- attività di rilievo topografico con restituzione di dati ed elaborazioni conseguenti;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di reti informatiche e telematiche;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web;
- la prestazione di servizi informatici;
- la pianificazione ed organizzazione aziendale;
- progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione sia tradizionale che a distanza;
- la fornitura di assistenza hardware e software;
- imputazione Dati Contabili sia economici che ambientali;
- consulenza compilazione MUD;
- consulenza progettazione bonifica siti contaminati;
- consulenza Gestione impianti di smaltimento rifiuti;
- consulenza Gestione impianti di recupero rifiuti;
- consulenza Gestione Rifiuti;

- consulenza gestione igiene ambientale;
- elaborazione SIT/GIS;
- consulenza allo sviluppo sostenibile delle aziende;
- imputazione e elaborazione dati contabili in proprio e/o per conto terzi;
- progettazione e assistenza pratiche di finanziamento con fondi nazionali, regionali ed europei;
- la organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e di istruzione relativi alle suddette attività, anche attraverso convenzioni con enti pubblici;
- servizi art. 17 legge 109/94 recepita in Sicilia con legge regionale n. 7/2002;
- progettazione di impianti per la gestione di rifiuti (raggruppamento, raccolta, trasporto smaltimento e/o recupero di materia e/o energia);
- progettazione costruzione e/o gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o tradizionali;
- progettazione, costruzione/o gestione di impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e/o agroenergetici;
- consulenza Direzionale alle imprese. (es. certificazioni di qualità e certificazioni ambientali etc);
- progettazione costruzione e gestione di Impianti elettrici civili ed industriali;
- progettazione, gestione e costruzione di sistemazioni agricole, idrauliche, forestali e di opere civili edili e impiantistica generale;
- progettazione, realizzazione e gestione di campi sperimentali agricoli-energetici;
- la fornitura di attrezzature ed impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento, al compattamento ed allo smaltimento, dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali; compresi la produzione, gestione e vendita dei prodotti suinducati;
- autotrasporto di merci in conto terzi e in conto proprio, sia in ambito nazionale e sia internazionale;
- raccolta, intermediazione e collocazione di rifiuti con o senza possibilità di detenzione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;
- l'attività potrà essere svolta solo a condizione che la società abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- progettazione, costruzione e gestione sistemi per la raccolta e/o trasporto e/o smaltimento rifiuti;
- progettazione, costruzione e gestione sistemi per la captazione, adduzione, convogliamento e trattamento reflui sia civili che industriali;
- attività di coordinamento e/o supervisione in una qualunque

o in tutte le fasi di gestione dei rifiuti sia assoggettati

a privativa o meno;

- progettazione, costruzione e gestione sistemi per la produzione di biocarburanti in tutte le loro forme;

- attività di EPC per interventi finalizzati alla prestazione di servizi energetici di qualsivoglia natura finalizzati all'efficienza energetica ed alla acquisizione di certificati bianchi e/o altri tipi di incentivi (Società di Servizi Energetici o ESCO);

- procacciamento e/o intermediazione di sottoprodotti e biomasse da avviare a sistema di valorizzazione energetica e/o di materia;

- attività di restauro anche conservativo nel settore delle belle arti, del patrimonio edilizio di pregio ed in tutti quei beni di interesse etnoantropologico, monumentale e/o paesaggistico di competenza delle soprintendenze dei BB.CC..

La società potrà effettuare la fornitura all'ingrosso e/o al dettaglio di impianti solari, ad energia eolica e fotovoltaica, di cogenerazione di energia elettrica e termica, a biomasse, a biogas, biometano, syngas, biocarbutanti e carburanti in generale, geotermia, energie rinnovabili e/o alternative in generale, compresa la gestione dell'impianto, nonché la produzione e la collocazione sul mercato di tali sistemi di generazione di energie alternative.

La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita, importazione e trasmissione;

- nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;

- nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

- nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;

- nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;

- nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui ai precedenti punti;

- sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita a pronti e a termine di energia elettrica e gas naturale, altri prodotti energetici, commodities e materie prime su mercati regolamentati e piattaforme di scambio bilaterale, con altre

società italiane ed estere, produttori, clienti finali;

- per l'utilizzo e il recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

La Società, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

Per ogni attività non specificata precedentemente che la società intende perseguire, si ritiene esaustivo il seguente elenco:

- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
- Pesca e acquacoltura
- Estrazione di carbone (esclusa torba)
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- Estrazione di minerali metalliferi
- Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
- Attività dei servizi di supporto all'estrazione
- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco
- Industrie tessili
- Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- Fabbricazione di prodotti chimici, nello specifico:

- Fabbricazione di gas industriali
- Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
- Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
- Fabbricazione di fertilizzanti, composti azotati e compost
- Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura e di concimi
- Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
- Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
- Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
- Fabbricazione di fiammiferi
- Fabbricazione di colle
- Fabbricazione di oli essenziali
- Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
- Trattamento chimico degli acidi grassi
- Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
- Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
- Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
- Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- Metallurgia
- Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
-
- Fabbricazione di mobili
 - Altre industrie manifatturiere
 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, nello specifico
 - Produzione di energia elettrica
 - Trasmissione di energia elettrica
 - Distribuzione di energia elettrica
 - Commercio di energia elettrica
 - Produzione di gas
 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
 - Commercio di gas distribuito mediante condotte
 - Fornitura di vapore e aria condizionata
 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
 - Gestione delle reti fognarie
 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico
 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, nello specifico:
 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
 - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
 - Produzione di compost
 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
 - Demolizione di carcasse
 - Cantieri di demolizione navali
 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
 - Ingegneria civile
 - Lavori di costruzione specializzati, installazione impianti, completamento, finitura e restauro edifici
 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole

- Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- Agenti e rappresentanti di animali vivi
- Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
- Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- Mediatori in animali vivi
- Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
- Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
- Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
- Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
- Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- Mediatori in legname e materiali da costruzione
- Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
- Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
- Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
- Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
- Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage

- Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

- Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi

- Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili

- Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

- Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

- Agenti e rappresentanti di pellicce

- Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

- Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

- Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

- Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

- Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

- Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

- Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

- Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

- Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

- Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

- Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

- Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

- Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

- Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

- Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

- Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria

- Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)

- Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri

- Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico

- Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

- Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

10

- Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materia-
- le elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti
- di erboristeria per uso medico
- Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di co-
- smetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di er-
- boristeria per uso cosmetico
- Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosme-
- tici
- Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e
- prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di a-
- nalisi
- Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e
- prodotti simili
- Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari
- nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici,
- antincendio e pubblicitari)
- Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza
- di alcuno
- Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di
- alcuno
- Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
- Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
- Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestia-
- me (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- Commercio all'ingrosso di animali vivi
- Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate
- (escluse le pelli per pellicceria)
- Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pel-
- licceria
- Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surge-
- lata
- Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di
- uova
- Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origi-
- ne vegetale o animale
- Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
- Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
- Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e
- prodotti da forno
- Commercio all'ingrosso di caffè
- Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie

- Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
- Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
- Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
- Commercio all'ingrosso di tessuti
- Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
- Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
- Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
- Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
- Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
- Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
- Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
- Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
- Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
- Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
- Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
- Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
- Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
- Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- Commercio all'ingrosso di tappeti
- Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
- Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
- Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
- Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
- Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
- Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
- Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
- Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
- Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
- Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

- Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
- Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
- Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
- Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
- Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
- Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
- Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
- Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
- Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
- Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
- Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
- Commercio all'ingrosso di infissi
- Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
- Commercio all'ingrosso di vetro piano
- Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
- Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
- Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
- Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
- Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
- Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
- Commercio all'ingrosso di imballaggi
- Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
- Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
- Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)

- Commercio all'ingrosso non specializzato

- Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) e nello specifico:

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

- Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

- Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

- Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

- Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

- Commercio al dettaglio di pane

- Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria

- Commercio al dettaglio di bevande

- Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

- Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

- Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

- Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

- Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

- Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

- Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

- Commercio al dettaglio di tende e tendine

- Commercio al dettaglio di tappeti

- Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

- Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
- Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
- Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
- Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
- Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
- Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
- Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
- Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Erboristerie
- Commercio al dettaglio di fiori e piante
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

15

- Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
- Commercio al dettaglio ambulante di carne
- Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
- Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
- Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
- Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- Trasporto aereo
- Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- Alloggio
- Attività dei servizi di ristorazione
- Attività editoriali
- Attività di programmazione e trasmissione
- Telecomunicazioni
- Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- Attività immobiliari
- Attività legali e contabilità
- Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- Ricerca scientifica e sviluppo
- Pubblicità e ricerche di mercato

- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
 - Attività di noleggio e leasing operativo
 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
 - Servizi di vigilanza e investigazione
 - Attività di servizi per edifici e paesaggio
 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
 - Istruzione
 - Assistenza sanitaria
 - Servizi di assistenza sociale residenziale
 - Assistenza sociale non residenziale
 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
 - Altre attività di servizi per la persona
 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
 - Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
- La società, inoltre, sempre in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, si occuperà inoltre dell'attuazione di iniziative di rappresentanza e supporto ai processi di recupero dei rifiuti, quali ad esempio:
- azioni di sensibilizzazione;
 - attività di promozione del territorio e marketing territoriale;
 - azioni a sostegno per lo sviluppo del sistema di riciclaggio;
 - assistenza tecnica agli Enti nelle rispettive materie di competenza;
 - assistenza tecnica in materia di: sviluppo locale, materie prime alternative e sviluppo sostenibile, pianificazione strategica, marketing territoriale, internazionalizzazione del territorio.
- La società potrà effettuare lo svolgimento dell'attività di valutazione, programmazione, acquisto e vendita, per conto e nell'interesse del committente, di spazi pubblicitari per la migliore commercializzazione dei beni e servizi resi, utile al raggiungimento degli scopi sociali.
- La società potrà, altresì, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse; la stessa per lo svolgimento di tutte le attività che precedono si potrà avvalere oltre che della propria struttura tecnico-organizzativa, anche di strutture o società esterne e ove necessario, ai sensi di legge, la società si avvarrà di professionisti abilitati nel settore, da essi incaricati, i quali opereranno sotto la loro diretta responsa-

bilità.

La cooperativa potrà svolgere altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

A tal fine la cooperativa potrà chiedere ed ottenere tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziali e finanziarie, previste dalle leggi emanate ed emanate dalla UE, dallo Stato, Dalle Regioni e/o da ogni altro Ente ed Istituto.

Utilizzerà tutta la legislazione di carattere nazionale, regionale e comunitaria per finanziamenti, mutui, crediti e potrà ricevere contributi da Stato, Regione ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere insomma tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali nonne modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa, potrà inoltre:

- a) stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- b) provvedere alla istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- c) aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE; dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far par-

tecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicando-
ne i principi ed i metodi.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91 e successive;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- d) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa;
- e) soci onorari coloro i quali, per particolari meriti, il Consiglio d'Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, a suo insindacabile giudizio, delibera di ammetterli e assegnargli, a titolo d'ammissione, una quota tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,

possono prestare la loro attività anche presso altri datori

di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla: categoria speciale non possono essere eletti nell' Organo amministrativo . della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-

nicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (obblighi del socio) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte

Art. 10 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali:

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci.

Nei casi indicati alle lettere c), d) ed e), il socio inadempiente deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e

seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo

scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, letto c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione) - L'emissione delle quote

destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali ali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 50.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lett. d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V: QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Quote di partecipazione cooperativa) - Con delibera-

zione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 25,00 (max e. 500).

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

Art. 22 (Assemblea speciale) - L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso) - Ai detentori di quote di partecipazione

"cooperativa il 'diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale né inferiore, né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
- f) da fondi per scopi mutualistici.

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione e o a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve dare comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavo-

ratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi) - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o amministratore unico
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 29 (Assemblee) - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea) - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili o le perdite;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio, sindacale se nominato;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni e sugli argomenti attinenti

alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo

statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e può anche impartire direttive di gestione agli amministratori;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 32 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-

razione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto) - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta per un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Alle assemblee ha diritto di presenziare, con solo diritto di parola, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e mutue alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 34 (presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 35 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:

1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. delibera sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;
7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni) - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti il convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 40 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.

Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Comitati Tecnici, Istitutori e Procuratori speciali anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale) - Il Collegio sindacale, nomina-

to se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII: CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale) - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
- d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie;
- e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti;
- f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento) - Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione) - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, letto c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti) - L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-

vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 48 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Massimiliano Severino - Giuseppe Bonaccorso.